

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2018, n. 26-7181

Aggiornamento delle disposizioni per l'approvazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli. Sostituzione dell'allegato A della DGR 22-2521 del 30.11.2015.

Per mero errore materiale la deliberazione della Giunta regionale 26-7181 del 6 luglio 2018 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 agosto 2018 senza l'allegato. Si ripubblica qui di seguito la summenzionata deliberazione con l'allegato. (ndr).

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

- Con D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015 “Disposizioni per l'approvazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli” è stato approvato un nuovo strumento - dettagliato nell'allegato A della medesima Deliberazione - volto ad affrontare le situazioni personali e sociali di soggetti che, pur presentando condizioni psico-fisiche tali da non consentire loro di raggiungere i requisiti minimi per un effettivo inserimento nel mondo del lavoro, possono acquisire benefici da attività socializzanti svolte anche in ambienti lavorativi.
- Con la medesima Deliberazione veniva demandata alla Direzione coesione sociale l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'attuazione della disciplina relativa ai P.A.S.S. nonché il monitoraggio sull'efficacia delle misure approvate.
- Con la D.D. n. 1034 del 14/12/2015 con oggetto “D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015 Approvazione delle disposizioni attuative per l'attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli. Definizione dei modelli di convenzione, del progetto individuale e delle schede di monitoraggio”, sono stati approvati i modelli di convenzione (allegato a) e del progetto individuale (allegato b), la scheda di monitoraggio da inviare agli Uffici del lavoro territorialmente competenti (allegato c) e la scheda di monitoraggio da inviare alla Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale (allegato d).

Preso atto che gli enti attuatori dei P.A.S.S. risulta abbiano inserito, in larga parte, i soggetti beneficiari della misura in strutture e servizi gestiti da soggetti appartenenti all'area no profit.

Richiamato che il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore” ha introdotto al comma 1 dell'art. 4 una nuova definizione unitaria degli Enti appartenenti al Terzo settore, superando la preesistente frammentarietà della legislazione in materia.

Dato atto che, sia dagli incontri effettuati con i rappresentanti delle ASL e degli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, sia dall'analisi dei dati inviati ai competenti uffici della Regione nelle scadenze semestrali previste del 2016 e 2017 dagli Enti attuatori della misura, si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche all'Allegato A della D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015 e, di riflesso, a quanto contenuto nella D.D. n. 1034 del 14/12/2015, al fine di semplificare alcune procedure attuative e di rendere più funzionale la gestione dei percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.).

Attestato che la presente Deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

visto il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore”;

vista la L.R. n. 1 dell'8 gennaio 2004;

vista la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34;

visto l'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 42-7397;

vista la D.G.R. 23 febbraio 2015 n. 30-1094;

vista la D.G.R. 19 ottobre 2015, n. 38-2292;

vista la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 22-2521;

vista la D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 85-6277;

attestata la regolarità amministrativa in conformità a quanto disposto dagli artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nella forma di legge

delibera

- di approvare l'Allegato 1 “Disposizioni regionali per l'attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente il precedente allegato A alla D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015;
- di demandare il Direttore della Direzione Coesione Sociale di compiere tutti gli atti necessari per la piena attuazione della presente deliberazione;
- di demandare al Settore politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Direzione Coesione Sociale le funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'efficacia delle misure approvate e l'adozione di ogni altro eventuali atto conseguente e necessario per l'attuazione della disciplina;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)

Art. 1 - Ambito di applicazione

La Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), all'art. 3 "Principi e modalità per l'erogazione dei servizi", comma 2 lett. e) e lett. i), prevede la predisposizione di progetti individualizzati, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano: la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalità di intervento, il costo, la durata, gli strumenti di verifica e l'adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie, anche attraverso esperienze progettuali innovative.

Art. 2 - Oggetto

Nell'ambito dei principi enunciati al comma 1, il presente atto introduce e disciplina i percorsi di attivazione sociale sostenibile, di seguito denominati P.A.S.S..

I suddetti percorsi consistono in un intervento innovativo, di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria, realizzato dagli Enti istituzionali titolari delle funzioni socio-assistenziali/sanitarie a livello territoriale, volto all'inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno, come individuati nel seguente articolo e finalizzato, attraverso la promozione dell'autonomia personale e la valorizzazione delle capacità dell'assistito, all'inclusione sociale, attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi.

Art. 3 - Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono i soggetti di cui all'art. 2 della succitata Legge. n. 328/2000 e all'art. 22 della L.R. 1/2004, non inseribili in percorsi previsti dalle D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014 e D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 85-6277, che si trovino nell'impossibilità di svolgere attività produttive economicamente rilevanti e per i quali non è possibile avviare un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo ai sensi della normativa vigente, ma dimostrino una disponibilità relazionale che consenta loro un inserimento nella vita sociale attiva, anche in un ambiente di lavoro.

I beneficiari devono essere utenti in carico ai servizi pubblici sociali e/o sanitari istituzionalmente competenti. La valutazione delle condizioni di disabilità o di bisogno e disagio individuale e familiare e la conseguente scelta dell'idoneo percorso di attivazione sociale, utile a superare le suddette condizioni, spetta agli operatori di riferimento dei servizi socio-assistenziali/sanitari competenti.

Art. 4 - Soggetti attuatori

I percorsi di attivazione sociale sostenibile possono essere avviati esclusivamente dagli Enti istituzionali titolari della gestione delle funzioni socio assistenziali/sanitarie in base alla normativa vigente.

Nel caso in cui i suddetti Enti pubblici abbiano affidato a terzi lo svolgimento di servizi socio assistenziali/sanitari, i soggetti affidatari possono attivare i P.A.S.S., previo accordo con i servizi di riferimento competenti e sulla base di progetti da questi stessi uffici validati.

Art. 5 - Soggetti ospitanti

I P.A.S.S. possono essere attivati presso i seguenti soggetti ospitanti

- enti locali, singoli ed associati;
- enti della pubblica amministrazione;
- enti del terzo settore, così come definiti nel D.Lgs. n. 117/2017, art. 4, comma 1, iscritti al Registro unico nazionale. Nelle more della piena applicazione della Riforma del Terzo settore con l'istituzione del registro unico nazionale (RUN), il requisito si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative del settore;
- enti di culto ed enti caritatevoli, ai quali è stata riconosciuta la conformità delle norme organizzative e delle finalità statutarie all'ordinamento giuridico italiano;
- datori di lavoro privati in regola con gli adempimenti di legge previsti dalla normativa vigente in materia di tirocini extracurricolari (D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 85-6277);
- Istituzioni scolastiche, pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado.

Art. 6 - Modalità di attivazione

I soggetti attuatori sottoscrivono specifici atti di intesa con i soggetti pubblici o privati, di cui all'articolo precedente, disposti ad ospitare l'utente inserito nel percorso di attivazione sociale sostenibile, secondo il modello approvato da apposito provvedimento regionale, contenente i diritti e i doveri delle parti, la fonte del finanziamento e gli eventuali altri soggetti coinvolti nella realizzazione operativa del progetto.

All'atto d'intesa deve essere allegato un progetto individuale di attivazione sociale, redatto dal servizio sociale/sanitario pubblico competente che ha in carico il beneficiario, secondo il modello approvato da apposito provvedimento regionale. Il progetto specifica le condizioni di disagio e di bisogno e le motivazioni dell'inserimento del soggetto nel percorso di attivazione sociale.

I P.A.S.S., in quanto non finalizzati all'assunzione lavorativa, sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di cui alla L. 296/2006 e s.m.i..

Il soggetto attuatore, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, deve garantire adeguata copertura assicurativa del beneficiario per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni da attivarsi presso l'INAIL o primarie agenzie assicurative.

La documentazione attestante l'attivazione del P.A.S.S. (atto di intesa e progetto individuale) deve essere conservata in originale presso il soggetto attuatore, il quale ha l'onere di consegnarne copia al soggetto ospitante e al beneficiario e/o tutore.

Art. 7 - Contenuti del progetto individuale di attivazione sociale

Il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile deve prevedere i seguenti contenuti minimi:

- i dati identificativi dell'utente e del soggetto ospitante;
- gli obiettivi del progetto;
- la sede di svolgimento dell'attività;
- la durata del progetto e le ore di impegno settimanali;
- i nominativi dei referenti individuati dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante, con i rispettivi recapiti;
- gli estremi delle polizze assicurative;
- le modalità e i tempi di verifica del percorso;
- l'ammontare dell'eventuale sussidio erogato alla persona beneficiaria del progetto.

Il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile deve essere sottoscritto, oltre che dal soggetto attuatore e da quello ospitante, anche dal beneficiario o, nel caso, dal tutore od amministratore di sostegno.

Art. 8 - Sussidio economico

La finalità dell'inclusione sociale viene perseguita attraverso i benefici socializzanti derivanti dall'inserimento dell'utente presso i soggetti ospitanti di cui all'art. 5.

Lo svolgimento delle attività, con le modalità descritte nel progetto individuale, costituisce condizione essenziale per l'erogazione dell'eventuale sussidio economico. La quantificazione del sussidio è stabilita nell'ambito del progetto individuale ed è indipendente dall'impegno orario di frequenza delle attività proposte.

L'incentivo economico, laddove corrisposto da Ente pubblico, mantiene la sua natura di sussidio a titolo socio-assistenziale/sanitario, erogato secondo le condizioni previste nel progetto individuale. Il sussidio deve essere contabilizzato attraverso gli strumenti amministrativi utilizzati per le altre prestazioni assistenziali, senza la predisposizione di buste paga, cedolini e CUD (DPR 601/73 e s.m.i.). Trattandosi di sussidio corrisposto da Ente pubblico non si applicano l'imposta I.R.A.P. e le norme sulla contribuzione lavorativa.

Qualora il beneficiario non rispetti quanto stabilito nel progetto individuale, il soggetto attuatore interrompe il percorso di attivazione sociale sostenibile.

Art. 9 - Durata del progetto

La durata del progetto dipende dalle caratteristiche del singolo caso e dalle esigenze di programmazione economica-finanziaria dell'ente deputato alla presa in carico.

È possibile la riproposizione negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali. Questo in considerazione del fatto che molti dei percorsi di attivazione sociale sostenibile rappresentano l'unica forma di inserimento dei beneficiari nell'arco della loro intera vita.

La valutazione del permanere delle condizioni di disabilità, di bisogno e disagio individuale e familiare e la conseguente responsabilità della riproposizione di un percorso di attivazione sociale, spetta agli operatori di riferimento dei servizi socio-assistenziali/sanitari competenti. Tale valutazione, aggiornata almeno una volta all'anno, dovrà essere inserita nel fascicolo personale dell'utente in carico al servizio.

Art. 10 - Adempimenti del soggetto attuatore

I soggetti attuatori dei percorsi di attivazione sociale sostenibile sono tenuti a:

- promuovere e finanziare i percorsi di attivazione sociale sostenibile, anche attraverso la pratica del fund raising;
- provvedere alla definizione di un progetto personalizzato di attivazione sociale sostenibile;
- predisporre/attivare l'atto di intesa con il soggetto ospitante;
- designare un operatore di riferimento, con capacità professionali adeguate, con funzione di motivatore, coordinatore del progetto e di valutatore del percorso attivato;
- provvedere, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, ad un'adeguata copertura assicurativa dei destinatari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- comunicare, via pec, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e, per conoscenza, agli Uffici della Direzione Coesione Sociale competenti, il numero e l'identità dei beneficiari coinvolti nei percorsi di attivazione sociale sostenibile, nel rispetto dei modelli e dei tempi indicati, approvati da apposito provvedimento regionale.

Art. 11 - Adempimenti e limiti del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- individuare, al proprio interno, un referente con funzioni di affiancamento al soggetto ospitato, che svolga il compito di agevolare e monitorare in itinere il percorso secondo le modalità indicate nel progetto individuale, interfacciandosi direttamente con il soggetto attuatore;
- garantire l'adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del Dlgs. 81/2008, nonché il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali del beneficiario e la riservatezza delle informazioni concernenti gli interessati;

- conservare copia dell'atto d'intesa e del progetto individuale presso la sede di attività operativa alla quale è stato assegnato il soggetto beneficiario.

Il soggetto ospitante può accogliere un numero di beneficiari pari al numero di referenti che è in grado di affiancare in modo costante ed individuale. Tale condizione può essere derogata, in un rapporto tra referenti e beneficiari fino ad un massimo di uno a quattro, esclusivamente quando il soggetto beneficiario del PASS sia in possesso di caratteristiche psico-fisiche che lo consentano e che sia accolto in una organizzazione la cui operatività non abbia fini di lucro.

Art. 12 - Conclusione del percorso

Al termine del percorso di attivazione sociale sostenibile l'operatore di riferimento del soggetto attuatore, sentito il referente del soggetto ospitante, redige una relazione sull'andamento del percorso, da inserire nella cartella sociale dell'utente. Nel caso di progetti pluriennali la relazione sul percorso del beneficiario deve essere redatta annualmente.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali relativi ai soggetti coinvolti saranno trattati dalle parti nel rispetto della vigente normativa in materia.